



COMUNE DI PERUGIA

AREA OPERE PUBBLICHE

UNITA' OPERATIVA MOBILITA' E INFRASTRUTTURE

Regolamento Comunale per l'esercizio dei servizi di Taxi e Noleggio Con Conducente

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 140 DEL 30/07/2007

MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 12/02/2024

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE REGOLAMENTO È CONFORME AL REGOLAMENTO CARTACEO
DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

INDICE

	Pag.
Art. 1 - Disciplina dei Servizi	4
Art. 2 - Commissione Consultiva Taxi	5
Art. 3 - Definizione degli autoservizi pubblici non di linea	6
Art. 4 - Titolo per l'esercizio dei servizi	6
Art. 5 - Autorizzazioni aggiuntive	7
Art. 6 - Cumulo dei titoli	7
Art. 7 - Condizioni e forme giuridiche di esercizio	7
Art. 8 - Servizi integrativi Taxi e Noleggio Con Conducente: uso collettivo e/o sussidiario ai Servizi del trasporto di linea – uso del taxi sharing	8
Art. 9 - Ambiti operativi territoriali	9
Art. 10 - Determinazione degli organici delle licenze di taxi, delle autorizzazioni di N.C.C	9
Art. 11 - Requisiti per il rilascio del titolo autorizzatorio	11
Art. 12 - Impedimenti soggettivi	12
Art. 13 - Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni	12
Art. 14 - Contenuti del bando di concorso	13
Art. 15 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni ..	13
Art. 16 - Attività della Commissione di Concorso e criteri preferenziali	14
Art. 17 - Presentazione delle domande	14
Art. 18 - Assegnazione e rilascio delle licenze e delle autorizzazioni	15
Art. 19 - Validità delle licenze e delle autorizzazioni	15
Art. 20 - Inizio del servizio	16
Art. 21 - Trasferibilità per atto tra vivi	16
Art. 22 - Trasferibilità per causa di morte del titolare	17
Art. 23 – Sostituzioni alla guida e collaboratore familiare	18
Art. 24 - Obblighi dei conducenti	19
Art. 25 - Diritti dei conducenti	21
Art. 26 - Divieti per i conducenti	21
Art. 27 - Responsabilità del titolare	22
Art. 28 - Diritti e doveri dell'utente	22
Art. 29 - Carta della qualità e Codice etico degli operatori dei servizi taxi di Perugia	22
Art. 30 - Monitoraggio e indagini sulla qualità del servizio – Customer Satisfaction (ICS)	23

Art. 31 - Caratteristiche dei veicoli - Tassametro per il servizio di taxi	24
Art. 32 - Sostituzione dei veicoli	25
Art. 33 - Controllo dei veicoli	25
Art. 34 - Autovetture di scorta	25
Art. 35 - Interruzione del trasporto	26
Art. 36 - Servizio di radio telefono.....	27
Art. 37 - Stazionamento per lo svolgimento del servizio	27
Art. 38 - Trasporto delle persone con disabilità	27
Art. 39 - Assenze ed interruzione dell'attività	28
Art. 40 - Tariffe	28
Art. 41 - Vigilanza	29
Art. 42 - Reclami	29
Art. 43 - Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione e della licenza	30
Art. 44 - Norma di rinvio	30
Art. 45 - Entrata in vigore del regolamento	31
Art. 46 - Trasmissione Regolamento all'Autorità di Regolazione dei Trasporti – Acquisizione parere preventivo	31

CAPO I

I Servizi di Taxi e di Noleggio con Conducente

Disposizioni Generali

Art. 1 – Disciplina dei Servizi

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla Legge 15 gennaio 1992 n. 21 con esclusione, pertanto, del servizio di noleggio con conducente svolto mediante autobus.

2. Ai servizi di cui al comma 1 si applica, inoltre, la disciplina derivante dai seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari:

- Legge 15 gennaio 1992 n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);
- DPR 24 luglio 1977 n. 616, art. 85;
- D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.M. 19 novembre 1992 (Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio taxi);
- DM 15 dicembre 1992, n. 572 (Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);
- D.M. 20 aprile 1993 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura);
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici);
- L.R. 14 giugno 1994 n. 17 (Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992 n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea);
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali).
- Legge 4 agosto 2006 n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale).
- D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
- Legge 24 marzo 2012, n. 27 art.36 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) Regolazione indipendente in materia di trasporti.
- L. 11 febbraio 2019, n. 12 (art. 10-bis) conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 dicembre 2018, n.135 recante Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

- L. 9 ottobre 2023 n.136 conversione in legge con modificazioni del D.L. 10 agosto 2023 n.104

3. Per quanto applicabile in materia ed in quanto non contrastante con le disposizioni richiamate al presente articolo, vale ogni altra disposizione legislativa e regolamentare.

Art. 2 – Commissione Consultiva Taxi

1. Su deliberazione di Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 4, comma 4°, della legge 15 gennaio 1992 n. 21, è istituita la Commissione Consultiva taxi che opera in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione del regolamento ed in particolare:

- formula pareri circa le necessità esistenti a livello locale di diminuzione o aumento del numero di licenze;
- formula pareri per l'aggiornamento e/o eventuali modifiche al sistema tariffario;
- formula pareri sull'attività complessiva del servizio;

2. La Commissione Consultiva Comunale è così composta:

- Presidente: Sindaco o suo delegato

- Membri:

- un Consigliere Comunale di maggioranza
- un Consigliere Comunale di minoranza
- un funzionario della S.O. Vigilanza
- un funzionario della S.O. Vigilanza U.O. Pianificazione e Regolazione della Mobilità
- due rappresentanti delle OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative
- due rappresentanti degli esercenti il servizio taxi operanti nel Comune di Perugia
- due rappresentanti delle Associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale o comunale.

3. Le riunioni sono convocate dal presidente quando ravvisi la necessità di acquisire il parere della Commissione Consultiva in relazione alle funzioni di competenza. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Al verificarsi di tre assenze consecutive ingiustificate a carico di ciascun membro di Commissione, si procederà alla sua sostituzione.

4. La Commissione decide con il voto della metà più uno dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

5. Le funzioni previste dal comitato permanente di monitoraggio del servizio di cui all'art. 6 della legge 4 agosto 2006 n. 248 sono ricondotte alla Commissione di cui al presente articolo.

6. La Commissione, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a proporre l'approvazione delle modifiche e gli adeguamenti relativi al servizio taxi agli organi competenti previa acquisizione di preventivo parere da parte dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti di cui all'art. 37 commi 1 e 2 lett. m) del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3 – Definizione degli autoservizi pubblici non di linea

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

- a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzeria, natante e veicoli a trazione animale;
- b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzeria, velocipede, natante e veicoli a trazione animale.

2. Il servizio di taxi si rivolge ad un'utenza indifferenziata ed ha lo scopo di soddisfare esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone.

Lo stazionamento dei veicoli avviene in luogo pubblico.

3. Le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale nell'ambito delle quali la prestazione del servizio è obbligatoria.

4. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad una utenza specifica che avanza, presso la sede o le rimesse del vettore, anche attraverso strumenti tecnologici, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio senza limite territoriale. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.

L'inizio del servizio, per qualunque destinazione, avviene muovendo da una delle rimesse comunicate dal vettore, fatte salve le situazioni previste dalla normativa vigente.

Lo stazionamento dei veicoli NCC avviene all'interno di una delle rimesse comunicate dal vettore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. La sosta su suolo pubblico è consentita esclusivamente durante l'attesa del cliente nell'ambito di un servizio correttamente prenotato.

5. Gli autoservizi pubblici non di linea sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti.

CAPO II

Condizioni d'esercizio

Art. 4 – Titolo per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio del servizio di "taxi" e l'esercizio del servizio di "N.C.C." sono subordinati rispettivamente al rilascio, da parte del Comune, di apposito titolo autorizzatorio a persona fisica in possesso dei requisiti di cui all' art. 11 del presente Regolamento; precisamente viene rilasciata una "licenza" per il servizio di taxi e una "autorizzazione" per il servizio N.C.C.;

2. Le licenze e le autorizzazioni sono personali e cedibili soltanto ai sensi degli artt. 21 e 22 del presente regolamento. Le stesse sono riferite ad ogni singolo veicolo.

3. Le licenze e le autorizzazioni sono registrate separatamente in distinti data base attribuendo ad ognuna di esse un numero progressivo di esercizio che le contraddistingue.

4. In caso di rilascio del titolo per l'esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente a seguito di trasferimento, o a seguito di rinuncia senza trasferimento, o revoca, o decadenza di una licenza o di una autorizzazione, si provvede ad attribuire alla nuova licenza o autorizzazione lo stesso numero d' esercizio che contraddistingueva quella del servizio cessato.

Art. 5 – Autorizzazioni aggiuntive

1. L'Amministrazione Comunale, in presenza di uno straordinario incremento della domanda del servizio taxi legato a grandi eventi o ad eccezionali flussi di presenze turistiche, in deroga al divieto di cumulo delle licenze taxi di cui al successivo art. 6, sentita la Commissione di cui all'art. 2, può rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi.

2. Il numero delle licenze aggiuntive è determinato, sentita la Commissione di cui all'art. 2, in proporzione alle esigenze dell'utenza.

3. Le licenze aggiuntive hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata comunque non superiore a dodici mesi, prorogabili, sentita la Commissione di cui all'art. 2, per un massimo di ulteriori dodici mesi in presenza di comprovate e dimostrate esigenze di potenziamento del servizio.

4. L'ulteriore licenza può essere rilasciata esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenza taxi (alla data di entrata in vigore del presente Regolamento) i quali possono valorizzarle mediante:

- a) l'affidamento, anche a titolo oneroso, a terzi, purché in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa vigente;
- b) la gestione in proprio, anche secondo le modalità di cui all'articolo 23 del regolamento (sostituzioni alla guida).

5. La licenza aggiuntiva consente l'immatricolazione di una sola autovettura, la quale deve avere le caratteristiche stabilite dall'art. 31 del presente regolamento ed essere dotata di contrassegni di riconoscibilità di tipo e colore diversi rispetto alle normali autovetture taxi.

Art. 6 – Cumulo dei titoli

1. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi salvo quanto previsto all'art. 5, ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

2. È ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 7 – Condizioni e forme giuridiche di esercizio

1. Il servizio di taxi è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un collaboratore familiare o da un sostituto secondo quanto previsto dal successivo art. 23;

Il servizio di noleggio con conducente è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un collaboratore familiare o da un dipendente, sempre se iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21.

2. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della legge 15.1.1992 n. 21.

3. Ferma restando la titolarità in capo al conferente, è consentito conferire la licenza o la autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 15.1.1992 n. 21 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della L. 21/92, in caso di recesso da tali organismi, l'autorizzazione o la licenza non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

4. Il conferimento è consentito previa presentazione all'ufficio competente, dei seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
- b) copia dell'atto di conferimento della licenza o dell'autorizzazione debitamente registrato;
- c) copia della iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.

5. L'ufficio competente, constatata la regolarità del conferimento, aggiunge apposita annotazione sulla licenza o autorizzazione.

Tale annotazione è ritenuta operativa fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della Legge 15.1.1992 n. 21.

6. La costituzione di organismi collettivi e le eventuali variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all' ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo.

Art. 8 – Servizi integrativi Taxi e Noleggio Con Conducente: uso collettivo e/o sussidiario ai servizi del trasporto di linea – uso del taxi sharing

1. Per collegamenti integrativi con i servizi di linea si intendono quei servizi, continuativi o periodici, dovuti a particolari esigenze territoriali, sociali, ambientali e culturali che la Pubblica Amministrazione, o il concessionario della linea, intenda fornire attraverso un rapporto convenzionale con uno o più titolari di autorizzazione di noleggio con conducente e di licenza taxi.

2. Per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda, al fine di assicurare un servizio rispondente alle effettive esigenze di mobilità anche nelle ore notturne e/o nei giorni festivi sono consentiti:

- la rimodulazione dei turni, turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, con l'utilizzo di sostituti alla guida;
- l'utilizzo del taxi ad uso collettivo, opportunamente incentivato e pubblicizzato ed il servizio di taxi sharing;
- l'espletamento di servizi sussidiari dei servizi di linea o altre forme di servizio (ai sensi dell'art. 37 comma 2 lett. m) punto 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni.

3. I veicoli immatricolati in servizio di Noleggio Con Conducente possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea nell'ambito del territorio comunale, previa apposita convenzione stipulata con il concessionario della linea e/o con l'Amministrazione Comunale che ne regolamenti il servizio.

Art. 9 – Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di licenza di taxi o di autorizzazioni N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio della Regione Umbria, in quello nazionale e negli Stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Enti lo consentano.

2. Per il servizio taxi, il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio è effettuato con partenza dal territorio comunale o comprensoriale, fermo restando quanto disposto dall'art. 5/bis comma 1/bis della legge 21/1992 di seguito riportato: "Per il servizio di taxi è consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio dei comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati" verso qualunque destinazione.

3. La prestazione del servizio di taxi per destinazione oltre il territorio comunale è facoltativa.

4. È consentito all'utente del taxi di accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento (piazza o altro luogo pubblico per i taxi) in base ad una semplice richiesta per l'immediata prestazione effettuata con qualsiasi mezzo di comunicazione.

Per il servizio NCC, l'inizio del servizio avviene, secondo quanto stabilito da normativa vigente, muovendo da una delle rimesse situate nel territorio provinciale in cui ha sede il comune che ha rilasciato l'autorizzazione, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa nazionale. Il prelevamento e la destinazione dell'utente possono avvenire nell'intero territorio nazionale o in altri paese UE, a condizione che le norme localmente in vigore lo consentano.

5. Fermo restando il divieto di prenotazione del servizio taxi, in quanto servizio destinato a un'utenza indifferenziata, è consentita la prenotazione di chiamata del servizio attraverso tutte le modalità: presenza o chiamata diretta presso gli stalli, radiotaxi, applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche aperte per mettere in contatto gli utenti e gli esercenti del servizio. Il titolare di licenza è libero di poter utilizzare tutti i canali che ritenga opportuni al fine di acquisire le corse.

CAPO III

Organici delle licenze e delle autorizzazioni

Art. 10 – Determinazione degli organici delle licenze di taxi, delle autorizzazioni di N.C.C

1. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle proprie competenze, provvede, previa acquisizione di preventivo parere da parte dell'Autorità, ad adeguare l'organico delle licenze taxi nel rispetto principi previsti all'art. 37 comma 2 lett. m) del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni.

L'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha il compito di monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti.

La congruità del numero delle licenze taxi viene stabilita previa analisi della domanda di mobilità effettiva, potenziale e debole e di offerta esistente e potenziale. I fattori da rilevare in riferimento all'analisi della domanda di servizio taxi sono i seguenti:

Fattori di domanda:

- a. Popolazione residente e presente (numerosità e, laddove pertinente e i dati siano disponibili, distribuzione territoriale, per classi di età, occupazione, professione, ecc.);

- b. estensione territoriale e relative caratteristiche morfologiche (altimetria, presenza di fiumi, laghi o aree costiere) e urbanistiche dell'area (grado di urbanizzazione, densità abitativa, presenza di frazioni e/o quartieri distanti dal centro urbano, ecc.);
- c. domanda di mobilità effettiva per il servizio taxi, il trasporto non di linea in generale e il trasporto pubblico e collettivo (numero di spostamenti/corse/passeggeri nelle diverse fasce orarie effettuati con le varie modalità/tipologie);
- d. domanda di mobilità potenziale per il trasporto taxi e il trasporto non di linea, considerando altresì le corse inevase per indisponibilità del servizio (assenza vettura adibita trasporto PMR, assenza servizio nei tempi richiesti dall'utente, rifiuto del tassista, assenza servizio per sciopero, o altre cause);
- e. domanda di servizi taxi espressa dalle persone a mobilità ridotta (PMR), in termini di numero effettivo di utenti PMR che utilizzano il servizio taxi (nell'ambito della stima della domanda effettiva di cui al precedente punto c), evidenziando gli utenti in convenzione attiva dal Comune, e di numero stimato di utenti PMR che potenzialmente potrebbero utilizzare il servizio taxi (nell'ambito della stima della domanda potenziale di cui al precedente punto d); la componente potenziale rileverebbe maggiormente nel caso in cui i servizi taxi attualmente disponibili non fossero adeguati a rispondere alle esigenze di tale componente di domanda;
- f. movimento passeggeri nei porti, aeroporti e altri nodi di trasporto;
- g. intensità dei movimenti turistici, di cura, di soggiorno, di studio e di lavoro;
- h. reddito medio della popolazione o altre variabili rappresentative della disponibilità a pagare degli utenti³, quali ad esempio le corse in convenzione a carico del datore di lavoro o di soggetti terzi, da rilevare tramite apposite indagini e metodologie.

I fattori da rilevare in riferimento all'analisi dell'offerta del servizio taxi sono i seguenti:

Fattori di offerta:

- a. Offerta effettiva di taxi e caratteristiche dell'organizzazione attuale del servizio, considerando in particolare la disciplina della turnazione ordinaria ed integrativa, l'eventuale istituzione di licenze temporanee, il grado di utilizzo dell'istituto della sostituzione alla guida;
- b. Offerta potenziale di taxi derivante da interventi che, a contingente invariato, consentono un miglior soddisfacimento della domanda nella sua articolazione sociale, temporale e territoriale, attraverso, ad esempio, abilitazione delle licenze esistenti ai trasporti in sharing e al trasporto PMR, modifiche dell'organizzazione del servizio (anche in termini di adeguatezza della quantità e distribuzione delle aree di stazionamento e loro utilizzo), come meglio specificate nella Parte II, o misure in ambito urbanistico e di viabilità (ad esempio, corsie riservate, gestione della viabilità, divieti di circolazione);
- c. Offerta relativa agli altri servizi di trasporto non di linea individuale (NCC) e collettivo (ad esempio, autobus a chiamata), anche in modalità sharing e alla micromobilità, e relativa quota modale soddisfatta;
- d. Offerta relativa al trasporto pubblico di linea e quota modale soddisfatta;
- e. Livello di integrazione anche tariffaria tra servizi pubblici di linea di diversa modalità e servizi a chiamata, tra i quali il servizio taxi, anche con riferimento all'integrazione su piattaforma digitale;
- f. Politiche di programmazione dell'offerta e, in generale, le politiche della mobilità con particolare riferimento all'esistenza di strumenti dissuasivi della mobilità privata (ad esempio,

sosta tariffata, presenza e dimensione di zone a traffico limitato, tariffe di accesso alle predette zone, tariffazione dei parcheggi pubblici) e di promozione della mobilità pubblica e collettiva (corsie riservate, incentivi all'uso di mezzi pubblici/collettivi/taxi, sostegni finanziari, ecc.).

L'organico delle licenze taxi, tenuto conto di un orizzonte decennale del presente Regolamento, è fissato in 45 licenze.

Nel determinare il contingente, è opportuno destinare una quota delle licenze al soddisfacimento delle esigenze delle Persone a Mobilità Ridotta (PMR), prevedendo nell'organizzazione del servizio un'adeguata copertura in tutte le fasce orarie e in tutti i giorni della settimana.

2. Considerata la densità demografica della città di Perugia, la presenza di centri e attività culturali, sportive e ricreative, la vocazione turistica e la presenza di attività produttive, l'organico per il servizio di trasporto pubblico non di linea effettuato tramite Autorizzazione di Noleggio Con Conducente viene fissato nel numero di 62 Autorizzazioni.

3. Il Consiglio Comunale, su proposta del Dirigente del Servizio dell'Unità Operativa Mobilità e Infrastrutture, sentito il parere della Commissione Consultiva di cui all'art. 2 del presente Regolamento ed eventualmente sentite le associazioni di categoria, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente, stabilisce la modifica dell'organico di cui al comma 2.

CAPO IV

Requisiti ed impedimenti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

Art. 11 – Requisiti per il rilascio del titolo autorizzatorio

1. Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio per l'esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Ai sensi del D.P.C.M. n. 174/1994 i cittadini degli Stati membri devono essere in possesso di tutti i requisiti richiesti ai fini dell'ammissione per i cittadini italiani, ad eccezione della sola cittadinanza italiana, devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana da accertarsi durante la selezione. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- b) essere iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea per la Provincia di Perugia;
- c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 12;
- d) essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità (anche in leasing o noleggio a lungo termine) del veicolo da adibire al servizio nel caso di assegnazione della licenza o autorizzazione. Tale veicolo potrà essere appositamente attrezzato per il trasporto di persone portatrici di handicap;
- e) avere la disponibilità, nell'ambito del territorio comunale, di una sede operativa e di almeno una rimessa, intesa come uno spazio, anche a cielo aperto, adeguato allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente. L'idoneità della rimessa, se destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Qualora la rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata in merito alle disposizioni antincendio, igienico sanitarie e di quanto altro prescritto dalla normativa al riguardo;

- f) non avere trasferito ad altri l'autorizzazione di noleggio con conducente o la licenza per il servizio di taxi nel corso degli ultimi cinque anni ed anche nell'ambito di Comuni diversi;
- g) non essere titolare, anche in altro Comune, di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente, fatto salvo il diritto al cumulo di più autorizzazioni di cui all'art. 6, comma 2, del presente regolamento.

2. Per l'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente è altresì necessario essere iscritti all' Albo delle Imprese artigiane o al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio.

3. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

Nel caso di assegnazione di licenza o autorizzazione il candidato dovrà dichiarare l'impegno all'elezione della propria residenza nell'ambito del territorio della Provincia di Perugia.

Art. 12 – Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi ai fini dell'ottenimento del titolo autorizzatorio:

- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c. p.;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
 - 27.12.1956, n. 1423 "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità",
 - 31.05.1965, n. 575 "Disposizioni contro la mafia" e successive modifiche ed integrazioni;
- c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
- d) l'essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni, e salvi i casi di riabilitazione;
- e) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza per il servizio di taxi o dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, sia da parte del Comune di Perugia, che da parte di altri Comuni.

2. Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

CAPO V

Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

Art. 13 – Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente vengono assegnate in seguito ad un pubblico concorso per titoli ed esami.

2. Il bando di concorso viene approvato e pubblicato a cura del dirigente competente per la durata di trenta giorni.

La pubblicità dell'avviso è effettuata mediante:

- pubblicazione dell'avviso contenente gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV serie speciale - concorsi ed esami - e nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
- pubblicazione dell'avviso integrale all'albo pretorio del Comune, nelle pubbliche vie e nel sito Internet dell'Ente;
- trasmissione dell'avviso integrale alla Regione dell'Umbria ed al Centro per l'impiego competente;
- comunicazione ad un congruo numero di comuni della regione dell'Umbria;
- comunicazione della pubblicazione del bando alle organizzazioni sindacali aziendali.

3. I soggetti interessati possono concorrere all' assegnazione di una sola licenza o autorizzazione per ogni bando.

4. Nel caso in cui non vengano presentate domande nel termine stabilito dal bando, o qualora dopo l'assegnazione risultino ancora disponibili licenze o autorizzazioni, si provvede all' approvazione di un nuovo bando entro 12 mesi dalla scadenza del precedente.

Il concorso può comunque essere indetto prima della scadenza del predetto termine di 12 mesi, a discrezione del Responsabile del settore comunale competente, su segnalazione di soggetti interessati al rilascio di licenza o autorizzazione.

Art. 14 – Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni deve prevedere:

- a) la forma del concorso che dovrà essere per esame e titoli;
- b) numero e tipo delle licenze o autorizzazioni da assegnare;
- c) i requisiti richiesti per l'ammissione e per l'assegnazione;
- d) l'indicazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- e) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- f) il contenuto e le modalità delle prove nonché le materie di esame.
- g) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna
- h) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria.

Art. 15 – Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni il dirigente di Settore nomina una apposita Commissione di concorso, compreso il segretario verbalizzante, inquadrato almeno nella categoria C, così composta:

- a) il Responsabile del servizio competente, che la presiede;
- b) due membri interni scelti tra persone esperte del ramo.

2. Per ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle

sedute della Commissione in caso di assenza o impedimento del titolare.

3. Funge da Segretario della Commissione un dipendente comunale designato dal Responsabile del servizio competente.

4. Le sedute della Commissione di concorso sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

Art. 16 – Attività della Commissione di Concorso e criteri preferenziali

1. La Commissione di concorso valuta la regolarità delle domande pervenute per l'assegnazione della licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente. A seguito dell'esame della documentazione, le domande sono dichiarate ammissibili se presentate in conformità alle modalità stabilite all'art. 17. La Commissione provvede quindi all'espletamento delle prove concorsuali e a formulare la graduatoria di merito distintamente per il servizio di taxi e per il servizio di noleggio con conducente.

2. Nell'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni costituiscono titoli preferenziali nell'ordine:

- a) avere svolto il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di almeno sei mesi, oppure, avere esercitato il servizio di noleggio con conducente in qualità di collaboratore familiare, dipendente o socio, in impresa di noleggio, per analogo periodo;
- b) in subordine, avere svolto l'attività di conduzione alla guida per analogo periodo in imprese di trasporto operanti in Italia o in altro Stato dell'Unione Europea.

Nell'ambito dei requisiti di cui alle precedenti lettere a e b) è data preferenza, in caso di parità, ai soggetti che abbiano esercitato il servizio in qualità di sostituti, collaboratori familiari, dipendenti o soci, per il periodo continuativo più lungo.

Ai fini della graduatoria sono considerati valutabili i seguenti titoli:

- a) la conoscenza di una lingua europea oltre all'italiano e alla lingua inglese a livello base;
- b) il titolo di studio;
- c) l'età dell'aspirante, privilegiando la minore età del candidato;
- d) conoscenza del Regolamento Comunale e della normativa di settore;
- e) conoscenza dei luoghi di maggior interesse turistico;
- f) capacità di gestire le applicazioni di navigazione;
- g) conoscenza delle tecniche base di primo soccorso e delle norme comportamentali in caso di incidente.

La graduatoria formulata dalla commissione di concorso è affissa all' Albo Pretorio del Comune ed ha validità tre anni a decorrere dalla data di approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.

Art. 17 – Presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice seguendo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Comune di Perugia, nel rispetto dei termini e delle altre eventuali modalità previste dall'apposito bando, indicando le generalità del richiedente, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza.

2. Le domande di cui al comma 1 debbono contenere quanto di seguito elencato:

- a) dichiarazione di iscrizione al Ruolo dei conducenti;
- b) dichiarazioni atte a comprovare il possesso dei requisiti che costituiscono titolo preferenziale ai sensi dell'art. 16;
- c) dichiarazione d'impegno all'acquisizione in proprietà o alla disponibilità in leasing di veicolo idoneo in caso di assegnazione della licenza;
- d) certificazione medica, attestante che le persone interessate alla guida del veicolo non sono affette da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente.

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta. La sottoscrizione non necessita di autentica.

Art. 18 – Assegnazione e rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Formulata la graduatoria, agli assegnatari dei titoli viene data tempestiva comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Gli interessati, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo proroga di trenta giorni per motivi di forza maggiore, dovranno dimostrare all' ufficio comunale competente, anche mediante autocertificazione, di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all' art. 11, comma 1 del presente Regolamento, ad eccezione di quelli contraddistinti con le lettere a,b,c,f, già documentati o autocertificati all' atto di presentazione della domanda.

3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all' assegnazione dell'autorizzazione o della licenza che passerà in capo al successivo concorrente della graduatoria approvata.

4. Al rilascio delle licenze per il servizio di taxi e delle autorizzazioni per il servizio di N.C.C. provvede il Responsabile del servizio competente, tenuto conto della graduatoria di merito della Commissione di concorso.

5. Le licenze e le autorizzazioni devono indicare tutti i dati relativi al titolare, nonché gli estremi del mezzo utilizzato per il rispettivo servizio. Nel caso di autorizzazione N.C.C. deve essere altresì indicata l'ubicazione della rimessa.

6. Sia alle licenze che alle autorizzazioni viene attribuito un numero progressivo di esercizio che le contraddistingue. In caso di rilascio dei titoli a seguito di trasferimento, o in seguito di rinuncia senza trasferimento, o revoca o decadenza si provvede ad attribuire alla nuova licenza od autorizzazione lo stesso numero di esercizio che contraddistingueva quella del servizio cessato.

Art. 19 – Validità delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate senza limitazione di scadenza.

2. In qualsiasi momento le licenze e le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la perdita dei requisiti da parte del titolare, questi decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio.

Art. 20 – Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o della autorizzazione, o di acquisizione in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal rilascio o dalla voltura del titolo.
2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato fino ad un massimo di altri sessanta giorni solo in presenza di certificazione medica attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio, o qualora l'assegnatario o il subentrante dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

CAPO VI

Modalità per il trasferimento dei titoli

Art. 21 – Trasferibilità per atto tra vivi

1. La licenza e l'autorizzazione fanno parte della dotazione d' impianto d' azienda ed il loro trasferimento è disposto dal Comune su comunicazione del titolare, a persona da questi designata, che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, e che inoltri apposita domanda.
 2. Il trasferimento è disposto qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria autorizzazione o alla propria licenza e si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da almeno 5 anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
 3. L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, devono essere consegnati al Comune entro 20 giorni sia il certificato medico che i titoli autorizzatori ed i relativi contrassegni rilasciati.
- Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione o della licenza dovrà avvenire, comunque, entro un anno dalla data della certificazione medica, a pena di decadenza.
4. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della L. 21/92, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione o licenza rilasciata anche da altro Comune tramite concorso pubblico o ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo autorizzatorio.
 5. Ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 3, il trasferente può continuare l'esercizio dell'attività fino al rilascio della nuova autorizzazione o della nuova licenza alla persona designata, la quale può ritirare il nuovo titolo autorizzatorio soltanto contestualmente o successivamente alla restituzione del titolo del trasferente al competente ufficio comunale.
 6. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del titolo autorizzatorio, il trasferente deve dimostrare al Comune di aver provveduto allo aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale M.C.T.C..

7. Il rilascio della nuova autorizzazione o della nuova licenza e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata, dei requisiti previsti dall' art. 11 ed alla insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all' art. 12 del presente regolamento ed alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche indicate al successivo art. 28.

Art. 22 – Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare la licenza di taxi o l'autorizzazione di noleggio con conducente possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi.

2. Gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento.

Tale comunicazione deve alternativamente indicare:

- a) la restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo;
- b) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria la rinuncia scritta a subentrare nell'attività da parte degli altri aventi diritto;
- c) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri la licenza o l'autorizzazione designando, entro 2 anni dal decesso, un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
- d) la volontà degli eredi minori, espressa dal Giudice Tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell' esercizio del servizio di taxi, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti.

Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del dodicesimo mese successivo all' età richiesta per il conseguimento del Certificato di Abilitazione Professionale.

3. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire la autorizzazione o la licenza ad un soggetto non appartenente al nucleo familiare stesso, devono far pervenire al competente ufficio comunale, entro 2 anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio. Entro lo stesso termine deve pervenire anche la domanda del subentrante, redatta secondo quanto previsto dai commi 1, e 2, dell'art. 17 del presente regolamento, indicante altresì i dati del veicolo che intende utilizzare.

4. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui ai precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza o della autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.

5. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art. 23 – Sostituzioni alla guida e Collaboratore familiare

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida nell'orario del turno assegnato da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente. Inoltre, al fine di assicurare l'adeguamento tempestivo del servizio a particolari esigenze, i titolari di licenza taxi possono sempre avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari, sempre a condizione che i sostituti siano in possesso dei requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente. (modifiche conseguenti all'art. 3 della L. 136/2023)

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 della L.21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

3. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.

Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.

4. Il titolare della licenza per il servizio di taxi, prima dell'inizio del periodo di sostituzione alla guida, trasmette all'ufficio comunale competente apposita comunicazione indicante:

- la durata della sostituzione
- il nominativo del sostituto

accompagnata da una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il possesso dei requisiti prescritti da parte del sostituto e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di lavoro autonomo di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Copia della comunicazione e delle dichiarazioni suddette, unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dall'ufficio comunale, devono essere allegate alla licenza per il periodo della sostituzione.

6. La sostituzione alla guida deve intendersi svolta in nome e per conto del titolare della licenza, ferma restando la responsabilità del sostituto derivante dallo svolgimento del servizio. Il sostituto può prestare servizio, nello stesso periodo, per un solo titolare di licenza.

7. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) qualora l'impresa sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della L.21/92.

8. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere comunicate all'ufficio comunale competente entro 15 giorni, allegando la seguente documentazione:

- a) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;

- b)** copia della patente e del certificato di abilitazione professionale del collaboratore;
- c)** autocertificazione del collaboratore familiare relativa al possesso dei requisiti di cui all' art. 11, comma 1, lettere a), b), f), g) ed all' insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all' art. 12 del presente regolamento.

9. L'Ufficio comunale competente verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, procede all' annotazione del collaboratore familiare sull'autorizzazione o sulla licenza.

10. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall' art. 230 bis del Codice Civile, nonché la mancanza o il venire meno di uno dei requisiti previsti, comporta l'immediata decadenza del diritto di avvalersi della collaborazione di familiari. Di tale decadenza si dà atto con apposita annotazione sull' autorizzazione o sulla licenza.

11. Lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni.

Anche lo scioglimento deve essere annotato sull' autorizzazione o sulla licenza.

CAPO VII

Obblighi, diritti e divieti per i conducenti e per gli utenti.

Art. 24 – Obblighi dei conducenti

1. I conducenti delle autovetture di servizio di taxi e di noleggio con conducente hanno l'obbligo di:
- a)** mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo e le strumentazioni di bordo obbligatorie;
 - b)** applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - c)** tenere nel veicolo l'autorizzazione di N.C.C. o la licenza di taxi e i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso;
 - d)** presentare il veicolo al Comando di Polizia Municipale quando richiesto per eventuali verifiche;
 - e)** avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e confacente al pubblico servizio prestato;
 - f)** consegnare all' Ufficio di Polizia Municipale di Perugia, entro 3 giorni dal ritrovamento e salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo e del quale non si possa provvedere alla restituzione immediata;
 - g)** seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
 - h)** caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
 - i)** prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - j)** trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
 - k)** compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse e di pubblica sicurezza;
 - l)** comunicare all' ufficio comunale competente sia il cambio della residenza o del domicilio del titolare, sia la variazione dell'ubicazione della rimessa, entro il termine di 30 giorni;

- m)** comunicare all' ufficio comunale competente, entro 2 giorni dal ricevimento, eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente, ritiro della carta di circolazione, fermo del veicolo;
- n)** comunicare all' ufficio comunale competente i casi di incidente stradale che impediscono l'esercizio dell'attività avvenuti con il veicolo di cui al titolo autorizzatorio.
- o)** accettare pagamenti con carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento alternative rispetto al contante;
- p)** rilasciare apposita ricevuta, ove richiesta, contenente il numero della licenza, la data, il percorso, l'importo corrisposto dall'utente e la firma leggibile dell'operatore;

2. L'esercente il servizio di noleggio con conducente ha inoltre l'obbligo:

- a)** di rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
- b)** di riportare il veicolo nelle rimesse non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto, ovvero al termine dell'ultimo servizio della giornata indicato nel foglio di servizio

3. Oltre agli obblighi di cui al comma 1, l'esercente il servizio di taxi ha l'obbligo:

- a)** di aderire ad ogni richiesta di trasporto nell'ambito del territorio comunale presentata da qualsiasi persona, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche di omologazione del veicolo o il veicolo stesso sia già impegnato o si trovi in procinto di terminare il servizio;
- b)** di avere il segnale "taxi" illuminato nelle ore notturne, quando il veicolo si trovi fuori dalle piazzole di sosta e sia disponibile;
- c)** di essere a disposizione del pubblico durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, rimanendo in prossimità del proprio veicolo e rispondendo tempestivamente alle chiamate;
- d)** di tenere esposto il tariffario all' interno del veicolo, in modo ben visibile e leggibile per gli utenti;
- e)** di azionare il tassametro nel momento in cui il veicolo entra in servizio e di interromperlo quando si è concluso il trasporto;
- f)** di rispettare i turni di servizio assegnati e gli orari prescelti;
- g)** di rispondere ad una sola chiamata per volta;
- h)** di stazionare nelle piazzole con il veicolo in posizione tale da non intralciare la regolarità del servizio degli altri veicoli;
- i)** di chiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro con gli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate, dandone comunicazione agli utenti e fornendo gli eventuali chiarimenti richiesti.
- j)** l) di tenere esposto all'interno del veicolo uno schema riassuntivo degli obblighi e diritti del conducente, in modo ben visibile e leggibile per gli utenti;
- k)** m) di non aderire a richieste che determinino l'inosservanza delle norme del Codice della Strada;

4. Il conducente svolge il proprio servizio in modo da garantire il rispetto dei principi riportati nella "Carta della qualità e Codice etico" degli operatori della cooperativa tassisti di Perugia.

Art. 25 – Diritti dei conducenti

1. I conducenti, durante l'espletamento del servizio di taxi o di noleggio con conducente, hanno i seguenti diritti:

- a)** chiedere all' utente un anticipo qualora il servizio, da effettuarsi anche fuori dal territorio comunale, possa comportare una spesa rilevante per l'utente, o l'utente stesso risulti notoriamente insolvente;
- b)** rifiutare il trasporto di animali, qualora si valuti che la presenza dell'animale possa generare pregiudizio alla sicurezza del viaggio, fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
- c)** rifiutare il trasporto di bagagli che possano danneggiare il veicolo;
- d)** rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in un luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione;
- e)** rifiutare il servizio qualora il cliente pretenda di essere accompagnato per effettuare la vendita porta a porta o assimilabili;
- f)** rifiutare il transito in strade inaccessibili o non percorribili;
- g)** rifiutare il servizio quando l'utente non rispetti le norme igieniche o di pulizia del veicolo;
- h)** esigere il rimborso per qualsiasi danno arrecato al veicolo dal passeggero.

2. In particolare il conducente del servizio taxi ha diritto di:

- a)** rifiutare la corsa all' utente che si presenti in stato non conforme alla decenza o al decoro, ovvero che sia in stato di evidente alterazione;
- b)** rifiutare la corsa a coloro che, in occasione di precedenti servizi, abbiano arrecato danno al veicolo o siano risultati insolventi o abbiano tenuto comportamenti gravemente scorretti;
- c)** esigere, qualora l'utente chieda di essere atteso, il corrispettivo della corsa indicata dal tassametro in quel momento;
- d)** rifiutare l'intera corsa che comporti, presumibilmente, l'allungamento del servizio di oltre 30 minuti rispetto al turno di lavoro prescelto;
- e)** rifiutare il servizio quando l'utente, nel centro urbano e nei momenti di forte richiesta del servizio, tiene a sua disposizione il taxi facendolo sostare per oltre 20 minuti e togliendo così agli altri utenti la possibilità di usufruire dello stesso servizio. Tale facoltà non può essere, tuttavia, applicata nei casi di utenti che presentino difficoltà di deambulazione.

Art. 26 – Divieti per i conducenti

1. È fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio pubblico non di linea di:

- a)** fermare il veicolo o interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
- b)** fumare o consumare cibo durante la corsa;
- c)** usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;
- d)** chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti o autorizzati;
- e)** togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;

- f) applicare al veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- g) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dal vigente Codice della Strada e dai regolamenti comunali;
- h) trasportare i propri animali;
- i) consentire la conduzione del veicolo a persone non autorizzate;
- j) deviare di propria iniziativa dal percorso più breve che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione;
- k) esercitare altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- l) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione.

2. In particolare agli esercenti il servizio di taxi è vietato:

- a) provvedere al lavaggio o alla manutenzione del veicolo nei posteggi di sosta;
- b) accettare prenotazioni dirette del servizio taxi, fatto salvo quanto previsto all'art. 9, comma 5, in merito alla prenotazione di chiamata;
- c) sollecitare l'utilizzo del proprio veicolo da parte degli utenti;
- d) iniziare il servizio nel territorio di altro Comune;
- e) effettuare attività estranee al servizio durante la sosta nei posteggi;
- f) accettare chiamate tramite radio telefono o telefono di posteggio o tramite altri sistemi di cui all'art. 9 comma 5 del presente Regolamento, se si sta già prestando servizio con un utente;
- g) ospitare sul veicolo, durante la sosta nei posteggi, persone estranee per l'attività non inerente il servizio;
- h) far salire un utente dopo aver ricevuto una commessa tramite radio telefono o telefono di posteggio o tramite gli altri sistemi di cui all'art. 9 comma 5 del presente Regolamento;
- i) caricare l'utenza in prossimità e/o in vista del posteggio qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso;

Art. 27 – Responsabilità del titolare

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all' esercizio dell'attività, resta a carico del titolare della licenza o dell'autorizzazione, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

Art. 28 – Diritti e doveri dell'utente

1. L'utente è tenuto a rispettare quanto indicato nella "Carta della qualità e Codice Etico" adottata dagli operatori dei servizi taxi di Perugia, condivisa dall'Amministrazione Comunale ed approvata dalla Commissione Consultiva Taxi, in relazione ai propri diritti e doveri.

Art. 29 – Carta della qualità e Codice etico degli operatori dei servizi taxi di Perugia

– diritti e doveri degli utenti:

1. L'Amministrazione Comunale promuove l'adozione da parte delle organizzazioni di categoria del settore di una "Carta della qualità e Codice Etico" che dovrà ispirarsi ai seguenti principi fondamentali: eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia.
2. L'impegno al rispetto dei principi in essa elencati deve essere sottoscritto dal titolare di licenza o autorizzazione al momento del rilascio del titolo.
3. Al fine di migliorare la qualità di offerta del servizio la Giunta Comunale con apposito provvedimento, previa effettuazione di consultazioni con i soggetti interessati, stabilisce indicatori e standard di qualità, riguardanti sia veicoli che conducenti, pubblicizzati nell'ambito della Carta della qualità, che costituisce un Allegato tecnico dello stesso Regolamento, e nelle applicazioni digitali utilizzate.

Art. 30 – Monitoraggio e indagini sulla qualità del servizio – Customer Satisfaction (ICS)

A) Monitoraggio:

- L'Amministrazione Comunale deve essere in grado di accedere ai dati registrati dal sistema di prenotazione utilizzato e si riserva la possibilità di intervenire qualora sia riscontrabile una turbativa del principio di concorrenza alla base del servizio. (Ex comma 6 dell'art. 9)
- Ai fini della determinazione e la verifica dell'adeguatezza dei contingenti, della verifica del rispetto dei turni, dell'adeguata organizzazione del servizio, della definizione della struttura, dei livelli tariffari ecc. gli operatori del servizio taxi devono trasmettere all'Amministrazione Comunale, con cadenza annuale, le risultanze di tutti i dati afferenti i servizi svolti.
- Il sistema di monitoraggio deve essere esteso anche ai controlli, da parte dell'Amministrazione Comunale, sulla corretta applicazione del sistema tariffario vigente, sul regolare funzionamento del tassametro e sull'adeguata esposizione del tariffario a bordo, da parte dei tassisti. A tal fine i tassimetri dovranno essere regolati in modo da mantenere in memoria per almeno 7 giorni i dati inerenti la gestione del servizio.

B) Indagini:

- Per misurare la qualità percepita dagli utenti ai fini di una migliore programmazione del servizio o dell'applicazione di eventuali meccanismi di incentivo o premio ai tassisti, l'Amministrazione Comunale promuove il ricorso a indagini di customer satisfaction (ICS), rivolte agli utenti potenziali o effettivi del servizio;
- Le indagini vengono svolte secondo idonei criteri metodologici atti a conferire piena significatività in termini statistici e nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, di coerenza ed esaustività della metodologia di indagine, di qualificazione e imparzialità del soggetto incaricato della rilevazione, di omogeneità dei criteri e metodi utilizzati e della coerenza e integrabilità del sistema di indagine.
- Le ICS dovranno permettere anche l'analisi della tipologia e la soddisfazione dei clienti, delle caratteristiche e lo scopo dei viaggi, delle motivazioni nell'utilizzare o meno il servizio.

Il Comune di Perugia effettua le Customer Satisfaction di norma 1 volta all'anno e ne monitora gli esiti, in collaborazione con le associazioni dei consumatori, al fine del miglioramento della qualità percepita da parte dei fruitori del servizio.

CAPO VIII

Caratteristiche e strumentazione dei veicoli

Art. 31 – Caratteristiche dei veicoli - Tassametro per il servizio di taxi

1. I veicoli adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente devono:

- a)** avere tutta la strumentazione ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b)** essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- c)** avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all' esterno del veicolo;
- d)** essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
- e)** essere immatricolate da non più di 12 anni;
- f)** avere in dotazione un idoneo sistema di climatizzazione;
- g)** avere in dotazione un sistema idoneo per diverse tipologie di pagamento elettronico;
- h)** essere muniti di motore omologato Euro 6 o successivi o di motore a basso impatto ambientale (metano, gas, ibrido, elettrico); le autovetture adibite al servizio taxi o noleggio con conducente dovranno uniformarsi alla presente disposizione nei seguenti termini: entro due anni dall'esecutività del presente regolamento se munite di motore euro 4 o inferiori; entro quattro anni se munite di motore euro 5;
- i)** osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia, qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap.

2. Oltre alle caratteristiche di cui al comma precedente, i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono:

- a)** portare una targa collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune ed il numero dell'autorizzazione.

3. I veicoli adibiti al servizio di taxi devono altresì:

- a)** essere muniti di tassametro omologato, attraverso la cui sola lettura è deducibile il corrispettivo del servizio;
- b)** portare sul tetto del veicolo apposito segnale illuminabile con la dicitura "Taxi";
- c)** avere colorazione esterna bianca, secondo le indicazioni del D.M. 19/11/1992;
- d)** essere muniti di apposita targa riportante lo stemma comunale e la denominazione "COMUNE DI PERUGIA - SERVIZIO PUBBLICO TAXI" nonché il numero della licenza;

4. Il tassametro omologato deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- a)** funzionare per l'inserimento della relativa tariffa anche con parametri diversi sulla base di un'eventuale zonizzazione del territorio.
- b)** indicare l'esatto importo in Euro.

5. Il tassametro deve essere collocato internamente al veicolo in modo tale che sia il conducente che l'utente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.

6. Il tassametro deve essere installato a norma di legge per consentire le opportune verifiche da parte degli organi competenti.

7. Tutte le modifiche aventi effetto sul tassametro obbligano all' adeguamento dello stesso ed alla verifica di cui al precedente comma 6.

8. Il tassametro deve altresì:

- a) essere messo in azione nel rispetto del piano tariffario in vigore;
- b) essere bloccato non appena il veicolo sia giunto a destinazione o sia licenziato dall' utente, dando però tempo all' utente di verificarne l'importo;
- c) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa.

9. Non possono essere tenuti in esercizio tassametri imperfetti o comunque alterati.

10. In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all' approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente ed in ogni caso l'importo richiesto dovrà corrispondere al 70% circa della tariffa ufficiale.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale installare, a proprie spese, dispositivi di localizzazione dei veicoli, al fine di monitorare la conduzione del servizio.

Art. 32 – Sostituzione dei veicoli

1. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione può procedere alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività e indicate al precedente art. 28.

2. Successivamente all'immatricolazione si provvede ad annotare il numero di targa sulla licenza o sulla autorizzazione.

Art. 33 – Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di taxi e di noleggio con conducente possono essere sottoposti, secondo necessità, a controllo da parte della Polizia Municipale al fine di accertare l'esistenza delle caratteristiche previste dal precedente articolo 26.

2. I titolari di licenza o di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo nel luogo ed all'orario indicato.

3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, dovrà essere reso idoneo nel termine indicato.

Art. 34 – Autovetture di scorta

Su istanza dei soggetti titolari di licenza taxi o degli organismi associativi di cui all'art. 7 della legge n. 21/92 può essere concessa una licenza (fino a 39 licenze attive) o due licenze (oltre 39 licenze attive) per l'immatricolazione di vetture taxi in servizio di scorta. Il servizio taxi di scorta è a disposizione di tutti i tassisti del Comune impossibilitati all'utilizzo della propria autovettura per:

- a) guasto meccanico;
- b) incidente;

c) furto o incendio.

L'ufficio comunale competente concede l'autorizzazione preventiva all'utilizzo del taxi di scorta al tassista che dimostri di trovarsi in una delle condizioni di cui al comma precedente; l'autorizzazione deve essere custodita sull'autovettura di scorta per essere esibita alle autorità di vigilanza unitamente alla licenza del taxi sostituito e contiene i seguenti dati:

- a) generalità del richiedente;
- b) generalità o ragione sociale del titolare della licenza per autovettura di scorta;
- c) numero di targa e di licenza del taxi di scorta;
- d) numero di targa e di licenza del taxi sostituito;
- e) periodo di validità.

La Cooperativa tassisti Perugia assegna l'autovettura nel rigoroso rispetto dell'ordine temporale di ricevimento delle richieste che vengono annotate (dati anagrafici del richiedente e periodo di validità dell'autorizzazione comunale) in apposito registro.

Al tassista cui sia stata assegnata un'auto di scorta è vietato l'uso della propria vettura.

Le licenze per autovetture di scorta non fanno parte dell'organico comunale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 21/1992, non possono essere trasferite o commercializzate ai sensi dell'articolo 9 della predetta legge.

Le autovetture di scorta sono contrassegnate con una numerazione propria accompagnata dalla sigla "A.S".

Unitamente ai segni distintivi di cui all'art. 27, le autovetture di scorta recano sul retro e sulle fiancate, in posizione ben visibile, la dizione "Auto di scorta" con caratteri alti mm. 80.

La licenza per il taxi di scorta decade al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) mancata acquisizione del veicolo entro sessanta giorni dall'assegnazione del titolo;
- b) mancato pagamento della tassa di proprietà o dell'assicurazione dell'autovettura destinata a taxi di scorta;
- c) mancato rispetto dell'ordine di precedenza nell'assegnazione del taxi di scorta così come previsto al comma 3;
- d) violazione del divieto di commercializzazione e trasferimento di licenze per auto di scorta così come previsto al comma 6.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, alle autovetture di scorta si applicano le norme del presente regolamento.

Art. 35 – Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, l'utente dovrà pagare soltanto l'importo corrispondente al percorso effettuato.

2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore disagio e fare il possibile per garantirgli il raggiungimento della destinazione voluta.

Art. 36 – Servizio di radio telefono

1. Il servizio di taxi può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio telefono cui collegare i veicoli adibiti al servizio, i cui oneri sono a carico esclusivo degli operatori.
2. Il servizio di taxi, attivato tramite radio telefono centralizzato e gli ulteriori sistemi di cui all'art. 9 comma 5 del presente Regolamento assicura il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante impegno del veicolo che comporti il minor costo per l'utente secondo le modalità operative del servizio stesso. Il servizio deve fornire all'utente i dati di riconoscimento del veicolo impegnato ed ogni altro elemento utile al soddisfacimento della richiesta di trasporto.
3. Il servizio di taxi si avvale di tecnologie di ultima generazione come la geolocalizzazione.

CAPO IX

Modalità per lo svolgimento del servizio

Art. 37 – Stazionamento per lo svolgimento del servizio

1. Lo stazionamento dei veicoli per il servizio di noleggio con conducente avviene esclusivamente presso le rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.
2. Lo stazionamento dei veicoli per il servizio di taxi avviene in luogo pubblico, in appositi posteggi all'uopo predisposti dall'Amministrazione Comunale che ne cura l'allestimento e la manutenzione ai sensi del vigente Codice della Strada.
3. È facoltà del Comune l'interdizione dall'uso di detti posteggi quando lo ritenga necessario, nonché l'eventuale spostamento in altra area, per motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore.
4. I tassisti devono prendere posto con il veicolo nei posteggi secondo l'ordine d'arrivo.

La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine.

È possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.

Qualora il tassista primo della fila, tramite cliente o radio telefono, riceva commessa per più taxi, deve trasmetterla agli altri colleghi che lo seguono rispettando l'ordine di arrivo.

5. È consentito all'utente di accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione, ad esclusione del caso in cui tale richiesta si effettui in prossimità e/o in vista del posteggio quando vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.

Art. 38 – Trasporto delle persone con disabilità

1. Ai sensi dell'art.14 comma 1 della L. 21/92, i servizi di taxi e di noleggio con conducente devono essere accessibili a tutte le persone con disabilità. I conducenti hanno, quindi, l'obbligo di prestare servizio ed assicurare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone alle autovetture.
2. Qualora il servizio sia svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di persone con disabilità, deve essere esposta, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503.
3. I titolari di licenza e di autorizzazione possono adattare il veicolo per il trasporto di persone con disabilità di particolare gravità, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 39 – Assenze ed interruzione dell'attività.

Turni ed orari del servizio di taxi.

1. Per il servizio di taxi, ogni assenza, anche di un solo giorno, deve essere comunicata entro le 48 ore successive dal suo inizio direttamente all' Ufficio comunale competente.
2. Il servizio di taxi è regolato con turni ed orari stabiliti dall'Amministrazione comunale in collaborazione con gli operatori del settore. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo ed adeguato. La turnazione deve riportare chiaramente anche l'abbinamento tra taxi ed area di sosta.
3. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati. I turni di servizio sono suddivisi in gruppi ed orari. È obbligatorio il riposo tra il termine di un turno e l'inizio di un altro.
4. È consentito, al termine del turno, il prolungamento dell'orario per chi si trovi primo in ciascun posteggio, fino ad un massimo di sessanta minuti.
5. Per motivi di salute o gravi situazioni familiari possono essere concessi temporanei turni speciali.
6. Particolari modalità di servizio possono essere disposte dal Sindaco per far fronte a situazioni di emergenza dovuta a neve, calamità naturali o altri eventi eccezionali ed imprevedibili di qualunque tipo.

Art. 40 – Tariffe

1. Le tariffe massime del servizio di taxi, nonché i relativi supplementi, sono fissati con apposita deliberazione della Giunta Comunale, su proposta della Commissione Consultiva Taxi e previa acquisizione di preventivo parere da parte dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 commi 2 lett. m) punto 3 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, in riferimento all'andamento dei costi del servizio e alla variazione del costo della vita rilevato a livello nazionale. Le tariffe sono ridotte nella misura prevista nel tariffario in vigore qualora il servizio di trasporto venga reso a favore di una persona disabile che versi in situazione riconosciuta di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
2. In coerenza con i principi di semplificazione e di trasparenza, la Giunta Comunale approva i nuovi piani tariffari limitando nel numero i supplementi affinché questi siano correlati ad un obiettivo aumento dei costi o ad un maggiore livello di prestazione del servizio.
3. Possono altresì essere previste ulteriori riduzioni correlate a specifiche casistiche e potrà altresì essere prevista una tariffa taxi sharing in accordo con gli operatori del servizio taxi.
4. Le tariffe di servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro limiti minimi e massimi eventualmente determinati dalla Giunta Comunale, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.M. 20 aprile 1993.
5. Le tariffe e le condizioni di trasporto deliberate dalla Giunta Comunale devono essere espone in modo ben visibile e redatte in modo chiaro da risultare di facile lettura, all' interno dell'autovettura e riportate anche in lingua inglese.

Il tariffario deve essere esposto anche presso i luoghi di maggiore richiesta del servizio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo stazioni ferroviarie, ospedali, uffici di informazione turistica ecc.

Il tariffario dovrà essere pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente nella stessa area tematica dove è pubblicato il Regolamento.

6. Il tariffario deve contenere il seguente contenuto minimo:

- tutte le componenti del sistema tariffario vigente e tutte le tipologie di tariffe determinate dal Comune (tariffe urbane ed extraurbane, tariffe predeterminate, eventuali tariffe per il servizio taxi collettivo, supplementi, sconti ed esenzioni)
- specificazione dell'eventuale esclusione dei pedaggi di qualsiasi natura (es. autostrada);
- il prezzo teorico di una corsa standard per 1 persona priva di bagagli, basata su un tragitto urbano di lunghezza 5 km con 5 minuti di sosta/attesa nel traffico durante il servizio feriale diurno;
- il logo del Comune di Perugia, il numero e la data dell'atto di approvazione delle tariffe e, in particolare, i recapiti (telefono, e-mail, modalità telematiche) dell'Ufficio al quale inoltrare suggerimenti e/o reclami;

7. Il trasporto delle carrozzine per bambini e disabili ed i cani per i non vedenti sono gratuiti.

8. Nel caso di servizi sostitutivi od integrativi di linea di cui all'art. 8 del presente regolamento, si applicano le tariffe stabilite dalla specifica convenzione.

9. Gli utenti del servizio di taxi hanno diritto di scendere in qualsiasi momento dal veicolo versando la quota indicata dal tassametro.

10. L'aggiornamento delle tariffe agli indici Istat, avverrà ogni 5 anni e comunque tenendo conto della necessità di garantire il principio di accessibilità del servizio taxi, e di procedere all'adeguamento in conseguenza di incrementi imprevedibili di particolare entità dei costi del servizio.

11. Oltre che al meccanismo di rivalutazione monetaria, l'adeguamento delle tariffe può essere correlato anche al mutamento/miglioramento del livello di qualità del servizio, opportunamente documentato mediante indagini di customer satisfaction, e/o risultante in esito a rilevazioni aventi ad oggetto aspetti di qualità erogata del servizio, riservando una quota dell'incremento tariffario massimo, determinato sulla base della rivalutazione delle tariffe all'inflazione, all'incremento qualitativo effettivamente rilevato.

12. Al fine di produrre dinamiche concorrenziali a vantaggio degli utenti, i titolari di licenza taxi possono avvalersi di forme di flessibilità riguardo alla possibilità di riduzioni tariffarie attraverso convenzioni, abbonamenti o carte fedeltà con soggetti terzi (privati, imprese, enti, ecc.) dandone preventiva comunicazione all'Amministrazione Comunale.

CAPO X - Vigilanza e sanzioni

Art. 41 – Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio compete agli organi di polizia stradale individuati dall'art. 12 del Codice della Strada.

Art. 42 – Reclami

1. Gli utenti degli autoservizi pubblici non di linea che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami direttamente al dirigente dell'ufficio competente in

materia di mobilità anche tramite email all'indirizzo: urp@comune.perugia.it oppure tramite le associazioni a tutela dei diritti dei consumatori.

Art. 43 – Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione e della licenza

1. Il responsabile del competente ufficio comunale procede, sentita la Commissione di cui all'art. 2 per il servizio taxi, alla sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione e della licenza rilasciate ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 15 gennaio 1992 n. 21, nei casi e con le modalità di cui ai successivi commi 2, 3, 4, 5.

2. L'autorizzazione e la licenza è sospesa dal responsabile del competente ufficio comunale, a seguito di apposito provvedimento, per un periodo non superiore a 6 mesi qualora il titolare:

- a) contravvenga agli obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dal provvedimento di autorizzazione e di licenza;
- b) sia sostituito da altri nel servizio fuori dai casi previsti all'art. 10, commi 1 e 2, della legge 15 gennaio 1992 n. 21;
- c) non assicuri il servizio o lo interrompa senza giustificato motivo;
- d) non applichi le tariffe in vigore;
- e) non mantenga l'autoveicolo nel dovuto stato di conservazione e decoro;

3. L'autorizzazione e la licenza viene revocata dal responsabile del competente ufficio comunale, a seguito di apposito provvedimento, qualora il titolare, nei confronti del quale sia stato già irrogato un provvedimento di sospensione, ponga nuovamente in essere altro comportamento inadempiente ricompreso tra quelli indicati al comma 2 del presente articolo.

4. L'atto con cui viene accertata o rilevata la sussistenza delle condizioni e presupposti per l'adozione di un provvedimento di sospensione o di revoca è comunicato all'interessato entro 60 giorni dall'accertamento del comportamento inadempiente con termine di 30 giorni per la presentazione di controdeduzioni. Il responsabile del competente ufficio comunale, a seguito di apposito provvedimento adottato previa acquisizione di parere espresso dalla Commissione di cui all'art. 2 del presente regolamento per quanto concerne il servizio taxi, si pronuncia in via definitiva entro i successivi 60 giorni con notifica all'interessato.

5. La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio della licenza, ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge, comportano la decadenza dell'autorizzazione o della licenza, da dichiararsi nei modi e nei tempi di cui al comma precedente.

A seguito del provvedimento di sospensione della licenza o dell'autorizzazione, i titoli autorizzatori devono essere riconsegnati al competente ufficio comunale.

La decadenza e la revoca è comunicata all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 44 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 21/1992, nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabili in materia.

2. Per i veicoli diversi dalle autovetture indicati all'art. 1 della legge 21/1992, comma 2, lettera b), qualora se ne determinino le condizioni, si provvederà:

- a) ad applicare le norme del presente regolamento per quanto attiene il rilascio della autorizzazione amministrativa;
- b) per quanto attiene l'organico, le modalità del servizio e le caratteristiche dei veicoli, si procederà alla integrazione del presente regolamento.

Art. 45 – Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune della delibera esecutiva e sostituisce, abrogandola, ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.

Art. 46 – Trasmissione Regolamento all' Autorità di Regolazione dei Trasporti – acquisizione parere preventivo

1. Ai sensi dell'art. 37 comma 2 lett. m) del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni, ogni altra modifica al presente Regolamento dovrà essere trasmessa all'Autorità di Regolazione dei Trasporti per essere sottoposto all'apposito parere preventivo di corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni, necessario per l'approvazione da parte dei competenti Organi Istituzionali dell'Ente.

CARTA DELLA QUALITA' E CODICE ETICO
DEGLI OPERATORI DELLA COOPERATIVA TASSISTI PERUGIA
(Allegato al Regolamento Comunale per l'esercizio dei servizi di Taxi e NCC – art.29)

Principi fondamentali

Il tassista svolge il proprio servizio nel modo più efficiente e nell'interesse dei clienti, assumendosi le responsabilità derivanti dal proprio compito.

Il suo comportamento è ispirato alla cura del servizio pubblico che gli è affidato ed è improntato all'osservanza delle leggi nazionali e regionali di settore, nonché del regolamento in materia approvato dal Comune di Perugia e da quanto previsto dalla presente Carta della Qualità.

In particolare, nell'organizzazione del servizio, il servizio taxi offerto dalla Cooperativa Tassisti Perugia s'ispira a principi di:

Uguaglianza e imparzialità

La prestazione del servizio di taxi viene svolta nel rispetto del principio di imparzialità e uguaglianza dei diritti dei cittadini. Nessuna distinzione o discriminazione può essere compiuta per ragioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche od orientamento sessuale. I conducenti si impegnano a prestare particolare attenzione alle persone con disabilità, agli anziani e ai cittadini appartenenti alle fasce sociali deboli, mediante l'eventuale adozione di adeguate iniziative con il supporto dell'Amministrazione Comunale.

Continuità

Il servizio di taxi viene svolto in modo continuativo e senza interruzioni nell'arco delle ventiquattro ore. Qualora si verificassero particolari esigenze di mobilità, gli operatori del servizio si impegnano ad effettuare servizi di emergenza. La sospensione del suddetto servizio o l'interruzione nella giornata potranno dipendere esclusivamente da agitazioni della categoria, che dovranno essere esercitate nel pieno rispetto delle norme che disciplinano gli scioperi del settore e in considerazione della sua natura di servizio pubblico essenziale.

Partecipazione

I cittadini partecipano al confronto sull'organizzazione e sulle modalità di espletamento del servizio, sia singolarmente sia attraverso propri organismi rappresentativi. Inoltre, gli utenti del servizio possono in qualsiasi momento segnalare proposte, formulare richieste ed esporre reclami utilizzando i canali di cui al punto successivo.

Qualità ed efficienza

Nell'organizzazione del servizio, il tassista s'impegna a rispettare standard di qualità ed efficacia, condivisi con l'Amministrazione Comunale e che si traducono per i clienti in aspetti concreti e misurabili (indicatori):

- regolarità, disponibilità e puntualità delle corse;
- completezza, trasparenza e facilità di comprensione delle informazioni prima e durante il viaggio;
- ampiezza dei canali di prenotazione e accesso al servizio;
- possibilità di effettuare i pagamenti con ogni canale e modalità;
- garanzia di accessibilità del servizio per le persone con disabilità, anche attraverso attivazione di partnership, e applicazione di tariffe agevolate;

- disponibilità di servizi integrativi (formula taxi sharing) e di formule specifiche per alcune categorie (tariffa agevolata TAXI ROSA);
- rispetto dell'ambiente nella scelta del parco auto e delle modalità di guida;
- possibilità per il cliente in ogni momento di segnalare proposte, formulare richieste ed esporre reclami attraverso:
 - numero telefonico: 075/5004888
 - indirizzo mail: info@perugiataxi.it
 - segnalazione sul sito web della Cooperativa Tassisti Perugia: www.perugiataxi.it
 - segnalazione al preposto ufficio comunale: urp@comune.perugia.it
 - segnalazione presso le Associazioni dei Consumatori.

I tassisti s'impegnano altresì a rispettare quanto ulteriormente previsto a tutela degli utenti nel regolamento di settore vigente del Comune di Perugia, in particolare agli articoli relativi a "Obblighi, diritti e divieti per i conducenti", nonché quanto indicato nella presente Carta al paragrafo "Diritti e doveri dell'utente".

Diritti e doveri dell'utente

L'utente ha diritto a:

1) piena **trasparenza** delle **tariffe** mediante:

- esposizione del tariffario all'interno del veicolo, in modo chiaro e visibile, nonché sul sito della Cooperativa Tassisti Perugia;
- azionamento del tassametro solo dopo l'ingresso nel taxi da parte del cliente, salvo il caso in cui il servizio sia stato richiesto attraverso la centrale radio o l'app dedicata;
- non attivazione del tassametro nelle fasi di salita sul mezzo di persone con disabilità, anche gravi, quando il servizio inizia dal posteggio senza chiamata Radio -Taxi o da app dedicata;
- corretta visualizzazione del tassametro;
- comunicazione preventiva all'utente degli eventuali supplementi da applicare, corredata di tutte le informazioni necessarie;
- utilizzo del percorso economicamente più conveniente per il cliente, salvo specifica richiesta del cliente e tempestiva informazione delle deviazioni che si rendessero necessarie;
- trasporto gratuito dei cani accompagnatori dei non vedenti;
- visibilità delle agevolazioni tariffarie in essere: TAXI per DISABILI, TAXI ROSA e quanto altro eventualmente in vigore.

- 2) vedere **accolta** la sua **richiesta** di trasporto in modo **tempestivo e puntuale**. Il tassista ha l'obbligo di aderire a ogni richiesta nell'ambito del territorio comunale e potrà quindi rifiutare il servizio solo al verificarsi delle seguenti situazioni:
- l'utente si presenti in condizioni non conformi al decoro e alla decenza o in evidente stato di alterazione;
 - la presa in carico del servizio comporterebbe un allungamento di oltre 30 minuti rispetto al turno di lavoro prescelto;
 - l'utente richieda al taxi di sostare per oltre 20 minuti presso il centro urbano e in momenti di forte richiesta del servizio, compromettendo così la possibilità per altri utenti di accedere al trasporto, fatto salvo il caso in cui l'utente non presenti difficoltà di deambulazione;
 - il numero dei richiedenti il servizio superi la capienza massima del veicolo.
- 3) prendere visione dei propri **diritti e dei propri doveri** attraverso uno **schema riassuntivo** posizionato in modo visibile e chiaro all'interno del veicolo, oltre che nel sito web della Cooperativa Tassisti Perugia;
- 4) **accettazione di ogni modalità di pagamento** (contante, carte di debito, carte di credito) e rilascio a richiesta di **ricevuta/fattura ad** attestazione del prezzo pagato;
- 5) **igiene, pulizia delle vetture** e piena **efficienza** di tutta la **strumentazione di bordo**, in particolare del tassametro;
- 6) **comfort durante il trasporto in taxi**, con garanzia di assistenza ed eventuale soccorso in ogni fase del servizio e con conseguente divieto di fumare, consumare cibo o trasportare animali propri per il tassista e utilizzo del cellulare attraverso appositi auricolari
- 7) carico dei bagagli da parte del tassista, a condizione che il loro trasporto sia compatibile con la capienza del veicolo, né lo danneggi;
- 8) **riconoscibilità dei mezzi dedicati al servizio** tramite applicazione del contrassegno distintivo, tenuta a bordo di tutta la documentazione obbligatoria e segnale "taxi" illuminato nelle ore notturne quando il veicolo si trova fuori dalle piazzole di sosta e sia disponibile;
- 9) **deposito** entro 3 giorni lavorativi (salvo diverso accordo con il cliente o cause di forza maggiore) all'ufficio oggetti smarriti della Polizia Municipale di Perugia di **eventuali oggetti** lasciati dal cliente e che non sia stato possibile riconsegnare immediatamente;
- 10) adozione di **modi e maniere verso gli utenti**, nonché di **abbigliamento, consoni** alla natura di servizio pubblico prestato;
- 11) **presentazione con facilità di reclami o segnalazione di richieste e suggerimenti**, utilizzando:
- numero telefonico: 075/5004888
 - indirizzo mail: info@perugiataxi.it
 - segnalazione sul sito web della Cooperativa Tassisti Perugia: www.perugiataxi.it
 - segnalazione al preposto ufficio comunale: urp@comune.perugia.it
 - segnalazione alle associazioni dei consumatori.

La Cooperativa Tassisti Perugia s'impegna a dare riscontro a ogni reclamo o richiesta, entro 5 giorni dalla loro ricezione.

L'utente ha il dovere di:

- 1) non sporcare o danneggiare le vetture, rimborsando eventuali danni procurati;
- 2) non compromettere in alcun modo la sicurezza del viaggio, né pretendere di essere atteso in luoghi dove il veicolo sarebbe d'intralcio al traffico o metterebbe a rischio la sicurezza stradale, né chiedere di transitare su strade accessibili o non percorribili. Più in generale, il tassista potrà rifiutare qualsiasi richiesta che comporti l'inosservanza del Codice della Strada;
- 3) pagare l'importo della corsa, inclusi eventuali pedaggi; potrà essere previsto il versamento di un anticipo, da pattuire con il tassista, qualora il servizio possa comportare una spesa rilevante o l'utente risulti insolvente. Nel caso in cui l'utente chieda di essere atteso durante l'esecuzione del servizio, il tassista potrà richiedere il versamento del corrispettivo indicato al momento dal tassametro;
- 4) mantenere una condotta conforme al decoro e alla decenza, né accedere al servizio in stato di evidente alterazione;
- 5) concordare con il tassista l'eventuale trasporto di animali, che potrà anche essere rifiutato qualora si valuti che pregiudichi la sicurezza del viaggio, fatto salvo il trasporto di cani di accompagnamento per non vedenti, che sarà sempre e comunque garantito.

Rimborsi:

L'utente ha diritto ad una quota fissa di 10 € a titolo di rimborso forfettario, che sarà erogato sotto forma di buono-servizio, nel caso in cui il mezzo prenotato mediante centrale radio taxi non si presenti, pur avendone la centrale comunicato l'arrivo, né la centrale riesca prontamente a sostituirlo.

Il predetto rimborso non può essere riconosciuto se la causa del disservizio è dipesa da fattori dimostrabili esterni all'organizzazione del servizio, come ad esempio: scioperi senza preavviso, indirizzi comunicati in modo errato e/o inesistenti, congestione della strada non prevedibile. La richiesta di rimborso, da presentare in forma scritta all'indirizzo info@perugiataxi.it, deve essere corredata da:

- nome e cognome dell'utente, relativo indirizzo e recapito telefonico;
- data e ora del suddetto evento.